1904 R INTERNO

RAPPORTO

della Commissione della legislazione

sul messaggio 11 luglio 1973 concernente il finanziamento dei grup-

pi parlamentari

dell'8 marzo 1985

I partiti

La mozione presentata dal deputato Fabio Vassalli il 29 maggio 1972 invitava il Consiglio di Stato a valutare l'opportunità di conferire ai partiti una ben determinata collocazione giuridica, a livello cantonale, nonché di allocare loro od ai gruppi parlamentari una sovvenzione annualmente, da parte dello Stato. Per cercare di capire il perché la vostra Commissione si sia occupata solo ora di un tema di sicuro momento, é necessario riferire per sommi capi quale destino é stato riservato, durante questo lungo lasso di tempo, al menzionato atto parlamentare. L'Esecutivo cantonale, nel suo messaggio dell'11 luglio 1973, considera opportuno proporre che lo Stato finanzi i gruppi parlamentari, così come ogni deputato, che non dovesse far parte di un grup-Questo, come consequenza di una impegnata disamina del problema, intesa a discernere fra l'opportunità di proporre la soluzione del finanziamento diretto ai partiti, oppure quella di un aiuto indigruppi parlamentari, in uno con un'indennità per ogni singolo depu-

retto, nel senso, come detto, di riconoscere un'indennità di base ai táto.

L'opportunità di simile scelta é da ricondurre al fatto che i partiti non sono da considerare null'altro se non mere associazioni, ai sensi degli art. 60 e segg. CCS e, come tali, godono soltanto dei diritti garantiti dall'art. 56 della costituzione svizzera. Nessuna norma costituzionale infatti li riconosce esplicitamente. La Costituzione cantonale, il Regolamento del Gran Consiglio e la legge sull'esercizio di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, fanno delle menzioni o degli accenni espliciti, solo ai gruppi. Pur auspicando che si giunga a sancire nella carta fondamentale dello Stato i partiti, riconoscendone quindi la funzione di mezzi necessari per manifestare la volontà popolare e quali strumenti atti a favorire la sua formazione, il Consiglio di Stato ritiene di non proporre un radicale innovamento dei mezzi costituzionali. Il Governo circoscrive perciò la sua proposta, mettendo in evidenza il fatto che il suo intervento finanziario deve fiondarsi su di un postulato irrinunciabile e cioé quello del rispetto della libertà associativa ed organizzativa dei partiti, nonché delle norme fondamentali, in uno Stato di diritto come il nostro e cioé quella dell'uguaglianza e della proporzionalità.

Il parere dei partiti politici cantonali

I partiti politici del Cantone sono stati interessati dal Consiglio di Stato nel novembre 1972 ad una procedura di consultazione.

Nella loro risposta alla domanda esplicita, intesa a sapere se fosse necessario essere riconosciuti in sede cantonale, i partiti di governo hanno detto di non ritenere indispensabile un simile riconoscimento.

Le considerazioni espresse dai partiti hanno poi sorretto il Consiglio di Stato nel proporre la rinuncia al ridonoscimento costituzionale.

L'iter commissionale

Dopo un lungo periodo di stasi, la cui matrice può essere in parte perlomeno reperita nelle difficoltà di natura congiunturale che per anni hanno caratterizzato il Cantone, l'argomento é stato di recente riesaminato.

La Commissione della legislazione, anche dopo aver preso atto delle dichiarazioni espresse a nome dei partiti in occasione della discussione del novembre scorso sulla legge del Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si é dichiarata propensa a favorire il concretizzarsi di un primo passo, con il finanziamento dei gruppi parlamentari. Più specificatamente ha proposto di concedere un indennizzo ai gruppi ed ai deputati, per l'attività svolta per il funzionamento del Parlamento e dell'Amministrazione. E' fuori di discussione infatti che vi é un concreto interesse per lo Stato a che i vari argomenti vengano resi noti al pubblico, favorendo così una più marcata aderenza dell'attività legislativa alla realtà e garantendo al contempo la necessaria informazione all'elettorato, chiamato anche ad esprimersi al cospetto di eventuali interventi obbligatori o facoltativi.

La Commissione, all'unanimità, ha anche ritenuto di proporre che l'utilizzazione del contributo finanziario, tenuto conto dell'inflazione, definito in fr. 5'000.— per gruppo e in fr. 1'500.— per ogni deputato, debba annualmente essere oggetto di un rendiconto da presentarsi alla presidenza del Gran Consiglio. Tale soluzione non si discosta da quella già adottata in un gran numero di Cantoni svizzeri.

La Commissione propone quindi al Gran Consiglio di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Per la Commissione della legislazione:

Gian Carlo Pedotti, relatore Agustoni - Bacciarini - Ballinari -Bizzozero - Borella - Bonetti-Lepori -Cavadini Antonio - Cereda - Lepori A. -Padlina - Paglia

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il finanziamento dei Gruppi parlamentari

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 luglio 1973 no. 1904 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

Scopo

Lo Stato finanzia i Gruppi parlamentari allo scopo di aqevolarne l'attività.

Articolo 2

Gruppo parlamentare

Gruppo parlamentare ai sensi del presente decreto é quello che soddisfa i requisiti definiti dalla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Articolo 3

Aiuto finanziario a) forma

- ¹I Gruppi parlamentari sono finanziati mediante il versamento di una somma annua per ogni Gruppo e di un supplemento per ogni deputato.
- ²I deputati che non costituiscono Gruppo ricevono l'indennità annua prevista per ogni deputato.

Articolo 4

b) importo

La somma annua corrisposta ad ogni Gruppo é di fr. 5'000.-, il supplemento per ogni deputato é di fr. 1'500.-.

Articolo 5

c) modalită

- ¹L'aiuto finanziario viene versato per ogni anno di legislatura entro il 30 giugno.
- ²I Gruppi sono tenuti ad indicare alla Segreteria del Gran Consiglio a chi debbano essere versati gli importi loro destinati.
- ³Un resoconto annuale sull'utilizzazione del contributo finanziario deve essere presentato alla presidenza del Gran Consiglio

Articolo 6

Disposizioni finali Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto é pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Il primo versamento avverrà entro il 30 giugno 1985 per l'anno di legislatura 1985/1986.